



CRITERI PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987)

Allegato A – D.G.R. 44-7617 del 28.9.2018

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione prevista dagli avvisi pubblici, secondo l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 32/2023 (c.d. chiamata pubblica), occorre essere maggiorenni e:

- in possesso della **cittadinanza italiana, di un paese dell'Unione Europea** oppure della cittadinanza non comunitaria se si trovano in una di queste condizioni:
 - possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
 - titolari di Protezione Internazionale (Asilo Politico e Protezione Sussidiaria);
 - titolari di Protezione Temporanea se si tratta di una chiamata pubblica con contratto a tempo determinato;
 - familiari di cittadini italiani o UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno (apposita carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo)
- **in possesso di un titolo di studio della scuola dell'obbligo;**
- **in stato di disoccupazione o privi di occupazione** per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- **in stato di disoccupazione, privi di occupazione o occupati** per le richieste di lavoro a tempo indeterminato;
- **in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego** (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- **in possesso dei requisiti tecnico-professionali** richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare (segnalati nell'avviso);

Nel caso in cui la persona non sia in possesso di un titolo di studio riconosciuto in Italia (UE e non UE) per partecipare alla chiamata pubblica è necessario presentare una richiesta di **equivalenza** entro la scadenza delle adesioni prevista nel bando.

L'equivalenza è un riconoscimento finalizzato alla partecipazione al singolo bando e la richiesta deve essere inviata **via PEC** entro la scadenza del bando (a pena di esclusione dalla selezione), inviando il [modulo](#) di richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e in copia al Ministero dell'Istruzione e del Merito (per i titoli di istruzione secondaria). La persona candidata è ammessa alla selezione con riserva: qualora fosse vincitrice, dovrà comunicarlo al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito definitivo di idoneità per ricevere il giudizio di equivalenza, pena la decadenza dell'istanza e di conseguenza l'esclusione dalla selezione. L'esito della richiesta può essere positivo o negativo a seconda della corrispondenza con il titolo italiano di riferimento. La formalizzazione del titolo di studio estero superiore comprende implicitamente quella del titolo inferiore.

Per maggiori informazioni sulla procedura di richiesta di equivalenza consultare il sito del [Ministero dell'Università e della Ricerca](#)

Lo stato di disoccupazione va dichiarato al Centro per l'impiego di competenza attraverso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015): sono considerati disoccupati anche i lavoratori **occupati con un reddito prospettico**, vale a dire proiettato nei dodici mesi successivi all'inizio del

rapporto di lavoro, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, **pari o inferiore a € 8.500,00 euro, se lavoratori subordinati, o € 5.500,00 euro se lavoratori autonomi**, per questi ultimi, il reddito di riferimento è quello del calcolo IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti, sia in quello delle spese sostenute. **Per queste categorie di lavoratori**, considerate sottosoglia reddituale (ai sensi dell'art. 4, comma 15-quater, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019), **occorre aver aggiornato entro l'inizio delle adesioni la relativa posizione al proprio Centro per l'Impiego di competenza per domicilio, pena l'applicazione dello stato di occupazione.**

La condizione di persona priva di occupazione, non registrata come disoccupato presso un Centro per l'impiego e senza alcun tipo di lavoro, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati, va autodichiarata, specificando di non aver in corso attività di carattere autonomo.

Per occupato si intende la persona in possesso di un qualsivoglia impiego, anche temporaneo, di tipo subordinato o autonomo, al netto delle prestazioni occasionali e dei rapporti speciali quali tirocini e assimilati.

La partecipazione alla chiamata pubblica avviene esclusivamente tramite modulo informatico, che viene pubblicato insieme all'avviso, in cui la persona che intende partecipare alla selezione e dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e gli elementi utili alla formazione della graduatoria. Prima della pubblicazione della graduatoria riceverà il proprio codice "**Identificativo Lavoratore**", con il quale la persona si potrà trovare nelle graduatorie.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione **sono attribuiti d'ufficio 100 punti.**

Al punteggio iniziale va sottratto **1 punto per ogni 1.000 euro di reddito certificato dall'ISEE**, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno i 500 euro. Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione non valida o non riconoscibile, sono sottratti automaticamente 25 punti.

Sono inoltre attribuiti:

- **8 punti** a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.
- **4 punti** ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l'Impiego.
- **0 punti** ai soggetti occupati (solo nel caso di richieste di lavoro a tempo indeterminato).

Risulta primo in graduatoria chi possiede il **punteggio più alto**. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più anziana.


RISERVA MILITARE

La Pubblica amministrazione che intende assumere personale tramite chiamata pubblica potrà prevedere nella richiesta una riserva del 30% dei posti in favore dei militari volontari congedati di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare-COM) e successive modifiche e integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

- a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- c) VFB volontari in ferma breve triennale;
- d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

DIRITTO DI PRECEDENZA

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987 presso la



medesima amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica